



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTA la legge n. 400 del 23 agosto 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, concernente "Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi le funzioni in materia di politiche per la famiglia a far data dal 12 maggio 2008;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e, in particolare, l'articolo 19, istitutivo del Fondo per le politiche della famiglia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 istitutivo, tra l'altro, della struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominata "Dipartimento per le politiche della famiglia";

CONSIDERATA la necessità ed opportunità di definire, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche della famiglia;

SENTITE le organizzazioni sindacali,

DECRETA

Art. 1

Ambito di disciplina e funzioni

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia (d'ora in avanti "Dipartimento") è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il Dipartimento è la struttura di supporto di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, si avvale per la promozione e il raccordo delle azioni del Governo volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito.
3. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia, e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza Unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie, alla realizzazione delle iniziative connesse alle politiche di sostegno della componente anziana della famiglia, promuove ed attua interventi volti a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

competenti in materia di tutela della famiglia; si avvale e fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 2

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21, commi 6 e 7, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita i poteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, e all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002.
2. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia; coordina le relazioni tra gli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione dell'autorità politica; fornisce il necessario supporto all'autorità politica nell'esercizio di funzioni concernenti i rapporti con gli organi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, con le organizzazioni internazionali, con i Paesi europei ed extraeuropei, in materia di politiche per la famiglia.
3. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria che lo supporta nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo.
4. Per l'esame di particolari questioni, il Capo del Dipartimento può, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite dal Ministro o dal Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il dipartimento.

Art. 3

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in due uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in quattro servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

Ufficio I – Interventi per la conciliazione, comunicazione, gestione;

Ufficio II - Politiche per la famiglia.

3. Presso il Dipartimento ha sede la Commissione per le adozioni internazionali, che si avvale della relativa Segreteria tecnica, le cui competenze e organizzazione sono disciplinate dall'art. 9 del DPR 8 giugno 2007, n. 108.

Art. 4

Ufficio interventi per la conciliazione, comunicazione, gestione

1. L'Ufficio I – Interventi per la conciliazione, comunicazione, gestione, si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio I – Interventi per la conciliazione
- b) Servizio II – Comunicazione, affari generali, personale e bilancio

2. Il servizio I provvede:

- a) alla promozione degli interventi diretti a favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia, fornendo altresì supporto all'attuazione delle misure sperimentali di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i.;
- b) al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative promosse mediante i fondi dedicati alla conciliazione;
- c) alla verifica di impatto delle politiche, anche di settore, concernenti la conciliazione, i congedi e le altre misure correlate;
- d) ai rapporti con l'UE e con altre organizzazioni internazionali sulla tematica della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura per la famiglia, anche in coordinamento con l'Ufficio II.

3. Il servizio II provvede:

- a) alle attività concernenti la comunicazione istituzionale, nonché l'organizzazione di conferenze e convegni e la partecipazione a iniziative promosse da soggetti terzi;
- b) alle attività di informazione rivolte a terzi e relative alle principali misure di legislazione sociale riguardanti la famiglia;
- c) alla trattazione e al coordinamento degli affari amministrativi di carattere generale,;
- d) alla gestione dei flussi documentali, assicurando il funzionamento e l'implementazione delle procedure informatizzate operanti nell'ambito della presidenza del Consiglio dei Ministri, in coordinamento con le preposte strutture del Segretariato Generale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) all'esame e allo studio delle questioni, di carattere generale e particolare, attinenti alla posizione giuridica, economica e previdenziale del personale di ruolo, di prestito o estraneo all'amministrazione, nonché alla predisposizione e all'esecuzione dei provvedimenti, per quanto di competenza del Dipartimento, concernenti lo stato giuridico ed economico di detto personale;
- f) alla cura dei rapporti con il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane e con il Dipartimento per le risorse strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- g) al coordinamento delle attività di gestione del bilancio del Dipartimento e alla cura dei rapporti con l'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- h) alla predisposizione e conservazione delle scritture contabili, nonché agli altri adempimenti contabili conseguenti all'adozione di atti e provvedimenti che comportino impegni di spesa.

Art. 5

Ufficio Politiche per la famiglia

1. L' Ufficio II – politiche per la famiglia – si articola nei seguenti servizi:
 - a) Servizio I – Promozione e monitoraggio delle politiche per la famiglia;
 - b) Servizio II – Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie
2. Il Servizio I provvede:
 - a) agli adempimenti amministrativi, compresi quelli istruttori riguardanti le altre pubbliche amministrazioni e gli organismi rappresentativi delle autonomie territoriali, regionali e locali, per conseguire intese e concerti relativi alle iniziative da finanziarsi a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia e sugli altri finanziamenti disponibili;
 - b) all'elaborazione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, all'aggiornamento e al monitoraggio del Piano nazionale per la famiglia;
 - c) al supporto tecnico-operativo ed amministrativo alle azioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, nonché all'analisi dell'impatto delle misure di carattere economico e finanziario adottate dal Governo in materia di politiche per la famiglia;
 - d) al supporto tecnico-operativo ed amministrativo alle azioni e misure del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e per il sostegno della maternità, della paternità, della genitorialità e della natalità;
 - e) al supporto delle iniziative in materia di relazioni giuridiche familiari;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- f) all'analisi di impatto delle misure di carattere economico e finanziario, ivi inclusi gli assegni al nucleo familiare, adottate dal Governo a favore della famiglia;
- g) al supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia;

1. Il servizio II provvede:

- a) alla realizzazione di iniziative volte allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) al potenziamento e allo sviluppo dei consultori familiari;
- c) alla realizzazione di iniziative volte alla qualificazione delle assistenti familiari;
- d) alla realizzazione di iniziative connesse alle politiche di sostegno della componente anziana della famiglia, anche con riguardo ai programmi sperimentali di interventi in favore della permanenza o del rientro nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- e) riduzione dei costi per le famiglie;
- f) ai rapporti con il Centro di documentazione ed analisi dell'infanzia e dell'adolescenza e al supporto all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva ;
- g) ai rapporti con gli organi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, con le organizzazioni internazionali, con i paesi europei ed extraeuropei in materia di politiche per la famiglia;
- h) allo sviluppo delle proposte che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese;

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 31 dicembre 2009

(Sen. Carlo Giovanardi)

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi - 2 FEB. 2010

Reg. n. 1 Fog. n. 279

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DI FINANZIAMENTO E RAGIONERIA

VISTO E APPROVATO AL N. 153/2010

Roma 18/1/2010

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]